

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 30/03/2022 – NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI DI CASO COVID-19

Premessa

Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”, facendo seguito alle Circolari n. 60136 del 30/12/2021 e n. 9498 del 04/02/2022, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Casi COVID-19

Le persone risultate positive al test diagnostico (tampone molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento.

Continuano ad applicarsi le indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021, ovvero:

- I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, possono ridurre l’isolamento da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- In tutti gli altri casi l’isolamento ha durata di 10 giorni; al termine di tale periodo, dopo almeno 3 giorni senza sintomi, deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, indipendentemente dallo status vaccinale, è applicato il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test (tampone) antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato

Per approfondire



Dal sito del Ministero della Salute

- [Circolare Ministero della Salute 30.03.2022](#)